



SEDE NAZIONALE
Via Farini,62
00185 ROMA
☎ 064818632 – FAX 064818633
www.adusbef.it
e-mail: infoadusbef@tin.it

COORDINAMENTO REGIONALE
Lungomare Matteotti, 63
65122 PESCARA
☎ 085 421 3382 – Fax 085 429 3943
www.tm1/adusbef
e-mail: g_colangelo@yahoo.it

ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI
SERVIZI BANCARI FINANZIARI
POSTALI ASSICURATIVI
O . N . L . U . S

Alla BANCA D'ITALIA
Alla cortese attenzione del
GOVERNATORE
Via Nazionale 91
00100 ROMA

Alla BANCA D'ITALIA
Alla cortese attenzione del
DIRETTORE DELLA FILIALE
C.so V. Emanuele 65
65100 PESCARA

Rif.: "BOZZA NON APPROVATA", V/s fascicolo W1, sottoclassificazione VR003 – PQ0129; oggetto:
normativa antiusura. Richiesta CTU. –Documento inviato via fax-
Comunicazione n. 3150 del 29/6/00 della Filiale di Pescara.
Mia lettera del 10 luglio '00.
V/s lettera n. 4461 del 6 ottobre '00

Ringrazio per la V/s lettera. Tuttavia Osservo con rammarico che, come paventavo, non è stata data risposta ai quesiti da me posti. Nell'ipotesi di una mia non chiarezza porrò il quesito fondamentale in altri termini.

Posto che l'art. 1 della legge 108/96 recita, tra l'altro, <<per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, **remunerazioni a qualsiasi titolo** e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito>>; e che l'art. 2 reca: <<Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di **remunerazioni a qualsiasi titolo** e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche...>>.

Posto che il punto "C4" delle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura (30 settembre 1996)" riporta: <<ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, **remunerazioni a qualsiasi titolo** e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito>>.

Posto che **gli anatocismi comunemente applicati dalle banche sono due**: quello degli interessi e quello della commissione di massimo scoperto che agiscono sia sulle spese elencate nel punto C4 delle V/s "Istruzioni" sopra menzionate che sulle valute.

Posto che per giurisprudenza e dottrina costanti gli anatocismi, leciti o meno, rientrano a pieno titolo nel computo del TEG.

La domanda è: **l'anatocismo esercitato dagli interessi e quello esercitato dalla commissione del massimo scoperto, il gioco delle valute sono da considerarsi remunerazione per la banca e costo per il cliente si o no? La loro incidenza deve essere computata ai fini della determinazione del TEGM si o no?**

Per rispondere in maniera non elusiva è sufficiente un si o un no.

Con i migliori saluti

Il Responsabile regionale
Componente del Direttivo Nazionale
Gianni Colangelo



Lungomare Matteotti 63
65122 PESCARA

Pescara, 16 ott. 00

PS Desidererei ricevere copia del V/s documento interno “fascicolo W1, sottoclassificazione VR003 – PQ0129; oggetto: normativa antiusura” inviato alla V/s di Pescara.